

2. L'uso sociale dei beni confiscati alle mafie un inedito volto sociale della sanzione penale

2.1 L'attuale assetto delle fonti in materia di confisca e di riutilizzo dei beni confiscati.

Il peso dell'esistenza in Italia delle realtà associative per delinquere ha caratterizzato fin dalla fondazione dello Stato unitario la struttura sociale e soprattutto ha gravato di una pesante ipoteca l'ordinamento delle leggi e del diritto italiano.

Il carattere endemico e localizzato di determinati gruppi delinquenti ha subito una significativa evoluzione sui territori di origine anche per le progressive svolte del sistema economico-finanziario, per cui l'iniziativa criminale in campo economico, non solo ha seguito in via parallela il crescere delle strutture istituzionali sane infiltrandole, ma in particolare l'intervento illegale con gli anni si è diffuso su tutto il territorio nazionale con delle propaggini addirittura all'estero. Neppure i tentativi di mettere in campo iniziative preventive e repressive per disarticolare gli ambiti associativi hanno raggiunto gli esiti sperati, probabilmente per l'intempestività degli interventi e per l'incapacità di elaborare efficaci strategie di contrasto (Fiore C. 1988; Sbriccoli 1999; Troncone 2001).

Nella vorticoso legislazione degli ultimi anni si è imposta anche una specificazione delle diverse associazioni criminali presenti sul territorio e l'ultima modifica apportata alla disciplina dell'art. 416-*bis* c.p. dà conto di una nuova realtà assunta a elemento normativo di quella figura di reato. Ed infatti, con l'art. 6 della legge n. 4 del 2010 è stato introdotto nel precetto un nuovo elemento di tipicità descrittiva, oltre alle previgenti “*mafia*” e “*camorra*”, l'espressione “*ndrangheta*”, quasi a cristallizzare anche da un punto di vista normativo iniziative illecite stabili e socialmente qualificabili.

La legislazione penale italiana d'altro lato appare caratterizzata da un apparato sanzionatorio particolarmente variegato, potenzialmente in grado, allo stesso tempo, di offrire un ventaglio di iniziative punitive estremamente differenziato, in diretta relazione con la diversa natura giuridica delle molteplici ipotesi di infrazione. Resta centrale al tema penalistico l'iniziativa repressiva concretizzata dalla “*sanzione criminale*” ispirata a un modello sostanzialmente retributivo della pena *post-delictum*. Ma il versante dell'apparato sanzionatorio non esaurisce la sua funzione nelle categorie del reato, ossia delitti e contravvenzioni, poiché il diritto penale conosce ben altre numerose forme di intervento punitivo che acquistano rilevanza per la finalità preventiva che le connota (Bricola 1975, 29).

Va posto sempre in premessa che il paradigma di riferimento della “*sanzione criminale*”, come conseguenza punitiva dell'accertamento della responsabilità penale per il

reato commesso, trova il suo specifico fondamento nell'art. 27 della Carta costituzionale. Esistono poi altre ipotesi latamente sanzionatorie che rivestono il medesimo carattere penale ma che sono diverse dalla pena. Si tratta di interventi *ante e post-delictum* che assolvono una funzione di decisa prevenzione rispetto alla pericolosità sociale espressa dalla condotta del soggetto. Un primo nucleo parallelo alla pena è quello designato con il nome di “*misure di sicurezza*” che, anch'esse contenute nell'attuale codice penale del 1930, si distinguono in personali e patrimoniali. In questo caso la misura punitiva, pur caratterizzandosi come detentiva o patrimoniale, non possiede i caratteri della pena anche se partecipa, seppure in forma e tempi diversi, alla finalità ispirata dal costituente. Deve essere opportunamente rilevato che la scuola positiva del diritto penale, nata sul finire del 1800, determinò un significativo influsso sull'impianto culturale del codice penale del 1930. Il nuovo indirizzo scientifico concentrava l'attenzione dell'ordinamento giuridico sulla “persona” piuttosto che sul “fatto commesso”, attraverso l'elaborazione di categorie di criminali la cui appartenenza era rappresentata semplicemente dai tratti di “atavismo”, da qui la definizione di “delinquente nato”. Questo tipo di impianto culturale, fondato essenzialmente sulla pericolosità naturale del soggetto, era la premessa per la istituzione legislativa del sistema sanzionatorio del c.d. “*doppio binario*” punitivo, caratterizzato dalla pena e dalla misura di sicurezza (Aa.Vv. 1962; Caraccioli 1970).

Va subito precisato che la più importante delle misure di sicurezza patrimoniale è prima il sequestro e poi, all'esito del procedimento penale di accertamento della responsabilità penale dell'imputato, la confisca secondo la disciplina codicistica dell'art. 240 c.p. (Alessandri 1989, 39; Monaco 1999, 251). Tale misura tuttavia appariva sicuramente dotata di un potenziale di intervento estremamente modesto rispetto a quello che più tardi sarà conferito all'istituto della confisca attraverso le diverse leggi penali entrate progressivamente in vigore. Un secondo nucleo, contenuto in leggi speciali, è quello delle «*misure di prevenzione*» (Aa.Vv. 1975) molto più affini nella loro natura giuridica a misure di polizia più che a fattispecie penali, cui viene imposto oggi l'efficacia dello stesso principio di stretta legalità sancito dall'art. 1 del codice penale: «*Nessuno può essere punito per un fatto che non si espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite*» (Corte Cost., Sent. n. 23 del 4 marzo 1964; Corte Cost., Sent. n. 27 del 20 aprile 1959; Nuvolone 1976, 631).

Tali misure originariamente contenute nel Testo Unico di polizia, prima del 1889 e poi del 1931 - quest'ultimo coevo al codice penale Rocco -, avevano natura esclusivamente personale, anche se applicate al di fuori dell'ambito giurisdizionale, ma assicuravano un

modestissimo livello di garanzia difensiva (Tessitore 1985, n. 92, 408; Mereu 1977; Martone 1996; Amato 1967; Corso G. 1979, 259; Corso P. 1986).

Il fine che il legislatore del periodo liberale, di chiaro stampo sabaudico, vi attribuiva coincideva con le esigenze di controllo delle c.d. “classi pericolose”, ma con l’avvento del regime fascista alle misure di prevenzione venne conferita maggiore enfasi quando furono piegate in special modo verso obiettivi di tipo politico (Ferrajoli 2008, 818).

L’avversario ideologico veniva combattuto con rimedi che sfuggivano al controllo della giurisdizione ordinaria, facendo ricorso ad un sapiente uso di strumenti di polizia politica gestiti direttamente dal potere centrale.

Con l’avvento della Costituzione repubblicana e la marcata affermazione di diritti di libertà e prima di ogni altro quello alla libertà personale sancito all’art. 13 Cost. il legislatore italiano, con il progressivo favorevole apporto della giurisprudenza -soprattutto di carattere costituzionale (Fiandaca 1994, 113) -, ha fatto in modo da far refluire tutta la materia della prevenzione personale nell’alveo della giurisdizione (Corte Cost., Sent. n. 68 del 20 giugno 1964; Amato 1974, 329), imponendo un rigido controllo del giudice sul contenuto dei provvedimenti dispositivi delle singole misure di prevenzione (Elia 1962).

La materia della prevenzione non nasce sul terreno della responsabilità penale dell’imputato per i delitti di natura associativa, ma vi prescinde, dando impulso a un procedimento giurisdizionale autonomo e distinto (Tessitore 1984).

Occorre ribadire che le misure di prevenzione, a dispetto della loro formale veste definitoria, sono vere e proprie pene, probabilmente “*pene del sospetto*”, ma dotate di un preciso carattere afflittivo-punitivo che, se appare del tutto evidente nelle misure personali-detentive, del pari evidente deve essere considerato quello che caratterizza le misure patrimoniali e che si esprime nella definitiva sottrazione del bene al legittimo intestatario (Vassalli 1972, 1591; Fiandaca 110).

In realtà con l’entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre n. 646 del 1982 il legislatore fece ricorso a una diversa opzione di politica criminale in materia di associazione per delinquere, introducendo un modello di incriminazione fondato sulla qualificazione della generica disciplina originariamente prevista all’art. 416 c.p. Nacquero in questo modo le associazioni per delinquere qualificate e l’art. 416-*bis* c.p. fece da apripista a nuove figure di reato che andarono via via ad arricchire il quadro di punibilità delle ipotesi che colpiscono gli illeciti necessariamente plurisoggettivi (La Spina 2005, 57). In questo modo la legge n. 646/82, intervenuta a integrare la precedente legge n. 575 del 1965 che rappresentava il primo intervento legislativo chiamato a regolare il sequestro e la confisca dei beni ad appartenenti

alle consorterie mafiose e camorristiche, benché meglio calibrata sulla finalità di sottrarre energie economiche alle associazioni criminali, mostrava ancora un deciso vuoto normativo circa la ricollocazione o l'agevole riconversione dei beni confiscati (Fiandaca 1983, II, 529; Sarzana 1988, 179). Ed infatti, allorché nella procedura di valutazione della fondatezza delle ragioni del sequestro, il prevenuto non era in grado di dimostrare la legittima provenienza dei beni sospetti, ci si poneva il problema di quale destinazione dovessero avere i beni immobili o le aziende sequestrate, per evitare che potessero rientrare nel circuito da cui erano state dedotte oppure essere lasciati inutilizzati fino al loro degrado strutturale.

Il sequestro è una misura preventiva a carattere provvisorio e cautelare, nota come già detto alle misure di sicurezza patrimoniali, cui si ricorre secondo l'art. 2-*bis* l. 575/65 quando i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La misura viene disposta dalla sezione del Tribunale dedicata alla materia delle misure di prevenzione che nomina un giudice delegato alla procedura e un amministratore per la cura e la conservazione dei beni. Quando il soggetto prevenuto non riesca a dimostrare la lecita provenienza del patrimonio sequestrato il Tribunale può disporre la confisca dello stesso. La confisca è una misura ablativa a carattere definitivo, la cui conseguenza è la devoluzione del bene al patrimonio dello Stato. E' pur vero che l'espressione "beni" utilizzata dal legislatore contribuisce a configurare una categoria particolarmente ampia, per cui vi rientrano sia beni mobili che immobili, ma in realtà anche crediti e quote sociali di società ed aziende. L'ampia area di intervento del provvedimento ablativo potrebbe coinvolgere in questo modo anche beni di pertinenza di terzi (c.d. disponibilità indiretta) che ne potrebbero essere gli intestatari fittizi o estranei che in assoluta buona fede si trovavano ad appartenere, sia pure inconsapevolmente, alla stessa compagine societaria del soggetto prevenuto. Sarà proprio il terzo inconsapevolmente coinvolto, per una singolare regola di inversione dell'onere della prova, a dover dimostrare di essere estraneo egli stesso e soprattutto il suo patrimonio a vicende di illecito profitto o di illecita locupletazione del proprio patrimonio.

Una nuova ipotesi di sequestro e confisca viene introdotta con l'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 questa volta fondato su un giudizio prognostico di condanna per il delitto di associazione per delinquere (Abbagnano Trione 1996, 219).

Alla base del provvedimento vi deve essere non solo la sproporzione del bene o del danaro rinvenuto di cui il soggetto non è in grado di giustificare la provenienza, ma, come detto, una previsione di condanna per la responsabilità penale del reato commesso. In questo modo la misura cautelare e ablativa si trova adeguatamente inserita nel quadro di garanzia del

diritto di difesa e di necessaria colpevolezza dell'autore che stabilita dall'ordinamento penale (Tessitore 1984).

Al fine di evitare che i beni potessero diventare oggetto di riappropriazione da parte degli stessi affiliati alla criminalità organizzata alla quale erano stati sottratti, nel corso degli anni si sono affermate prassi non sempre sicure e coerenti. Nascono su questo terreno però esperienze importanti, come quella dell'Associazione "Libera" di Don Luigi Ciotti o dell'AISLO [si tratta di un'associazione senza scopo di lucro particolarmente attiva nella zona di Casal di Principe (Ce)], che per la prima volta mostrano un orizzonte diverso per ricollocare virtuosamente fabbricati e terreni, impedendo l'infiltrazione nella loro gestione di soggetti criminali e dimostrando nei fatti che l'uso sociale di quei beni può offrire visibilità a finalità che sono proprie della materia penale.

2.2 Il ruolo ventrale dell'Agenzia chiamata ad amministrare i beni oggetto di confisca.

Per giungere a un ragionevole approdo normativo caratterizzato da una concreta e rapida utilità mancavano però ancora dei tasselli importanti che, se da un lato segnalavano un apprezzabile livello di sensibilità giuridica al tema, dall'altro davano conto di una decisa svolta culturale che si è imposta in un settore dotato di altissime potenzialità economiche e imprenditoriali (Cassano 1998).

E' sufficiente fare riferimento alle statistiche elaborate dal Ministero dell'Interno per capire l'entità della massa economica costituita dai beni confiscati e quale volano possano rappresentare questi beni per il mercato in generale e per il progredire del terzo settore *no profit*, in particolare, su determinati territori.

Un primo significativo intervento del legislatore per garantire una razionale amministrazione dei beni sequestrati e poi confiscati avviene con l'introduzione della legge n.109 del 1996 che tenta di offrire soluzione al problema della devoluzione allo Stato dei beni con la disciplina contenuta all'art. 2-*nonies*, l. n. 575/65. Veniva infatti prevista la nomina di un Amministratore che, oltre a provvedere agli adempimenti di legge presso i vari Enti competenti -Enti locali; demanio; uffici fiscali- era chiamato anche alla concreta gestione economica dei beni aziendali.

La prassi registrava ormai l'acquisizione al patrimonio dello Stato, non solo di beni immobili e fabbricati, ma anche di aziende, marchi e società presso le quali risultava in forza del personale dipendente. Questo imponeva la necessità di gestire sia la parte economica secondo i criteri di profitto di mercato, sia il personale impiegato cui andava garantito il mantenimento dei posti di lavoro. Il quadro complessivo delle vicende appariva, dunque,

particolarmente complicato per la contemporanea presenza di molteplici interessi di cui era doveroso tenere conto. A ciò si doveva aggiungere il dilemma circa la concreta destinazione finale e con quali modalità sarebbe stato gestito questo patrimonio in modo proficuo nell'interesse della comunità, salvaguardandolo dal degrado, dalla decozione e soprattutto ponendolo al riparo da tentativi di farlo rientrare nell'area criminale.

La legge n. 50 del 31 marzo 2010, di conversione del decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010, recante l'«*Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*» può certamente essere considerata una decisiva ipotesi risolutiva della complessa questione (Nicastro 2009).

La legge istitutiva prevede che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con capacità di autonomia organizzativa e contabile. Si tratta, dunque, di un Ente pubblico sottoposto alla rigida vigilanza del Ministero dell'Interno. Tra i compiti istituzionali rientrano, non solo il potere di acquisire informazioni circa gli adottati provvedimenti di sequestro e confisca dei beni, ma anche di conoscere lo stato del procedimento giurisdizionale. L'Agenzia sostituisce la figura dell'Amministratore con l'attribuzione di competenze che riguardano la gestione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato e, sulla scorta della disciplina della lettera f) dell'art. 1, il potere di assumere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati. In caso di difficoltà o di ritardo nello svolgimento di tutti i passaggi che la burocrazia dovesse imporre l'Agenzia potrà provvedervi attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*. Secondo l'art. 3 della nuova legge diventa centrale alla materia della gestione dei beni la figura del Prefetto. Tuttavia, nella fase di individuazione delle priorità, l'Agenzia dovrà tenere conto di destinare i beni secondo finalità di ordine istituzionale e comunque con obiettivi di interesse sociale.

La destinazione del bene con finalità sociale è dalla legge considerata a tal punto preminente da prevedere la possibilità che se i beni in questione sono immobili se ne possono modificare la destinazione d'uso o la loro conformazione strutturale anche in deroga agli strumenti urbanistici della zona entro la quale insistono. Così come essendo centrale il tema della finalità sociale, è possibile ricorrere a un provvedimento di revoca della loro assegnazione, allorché il bene dovesse essere utilizzato in modo difforme ai propositi di destinazione originari.

Sempre in vista di una celere ricollocazione dei beni la legge stabilisce i rapporti di connessione tra l'Agenzia e l'Autorità Giudiziaria, con la possibilità di intervenire tempestivamente, sin dalla fase del sequestro, nella procedura ablativa. I poteri di intervento non sono limitati soltanto alla ordinaria amministrazione economico-finanziaria per il

mantenimento dei beni, ma si caratterizzano anche per un deciso profilo di straordinaria amministrazione con la possibilità di contrarre mutui, di stipulare transazioni, concedere ipoteche.

2.3. L'impresa sociale come strumento di ricollocazione virtuosa dei beni sottratti alle organizzazioni criminali.

Le forme di ricollocazione dei beni confiscati con espressi fini di utilità sociale sono state oggetto di numerose esperienze nella prassi amministrativa degli ultimi anni. La vocazione sociale che la confisca imprime al bene confiscato lo colloca in un preciso settore di tipo economico, quello che non è destinato a realizzare profitto ma a favorire forme di investimento sociale. Ciononostante la struttura di fondo deve necessariamente attingere al modello di impresa, poiché si tratta comunque di una forma di iniziativa economica organizzata. Nella disciplina del diritto civile, dopo una lenta maturazione concettuale, si è fatto strada negli ultimi anni l'istituto dell'«*Impresa sociale*».

La nozione giuridica e la struttura organizzativa di questa singolare forma di impresa privata è dettata dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006 recante la «*Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*» (Borzaga e Zandonai 2009).

Si può definire, senza alcuna ombra di dubbio, un modello di intervento del diritto civile nel sistema del *welfare*, intervento che appartiene a quel vasto territorio di iniziativa sociale facente capo alla categoria degli Enti *no profit* che sono i pilastri operativi del c.d. terzo settore (Barbetta 1996; Barbetta, Cima e Zamaro 2003; Colozzi e Bassi 2003; Di Gennaro 2006).

L'esperienza appare senz'altro interessante soprattutto per verificare se questa particolare struttura societaria, che per autentica vocazione non intende conseguire alcun lucro ma, anzi, si propone come utile strumento al servizio del sociale, possa anche essere considerato un valido esperimento per coniugare esigenze di ripristino sociale dell'uso di un bene confiscato alle organizzazioni criminali e lo svolgimento virtuoso di un'attività d'impresa (Travaglini 2006).

Questa duplice finalità può essere effettivamente raggiunta nell'intento di creare uno specifico settore imprenditoriale fondato sul capitale sociale e non su quello economico, facendo ricorso congiuntamente alla disciplina legislativa dell'*Impresa sociale*, dettata dal

D.Lgs. n. 155/2006, già citato, e alla legge n. 50 del 31 marzo 2010 che istituisce l’Agenzia per i beni sequestrati.

Le due piattaforme normative, certamente per la prima volta, sembrano proporre un perfetto quadro di sintesi volto a soddisfare esigenze di natura diversa ma complementare, **sia nel loro carattere sociale che in una schietta e moderna prospettiva di politica criminale.**

Alla luce della disciplina e soprattutto tenendo conto delle finalità che animano il nuovo settore legislativo occorre affermare che, prima di ogni altra cosa, assumono un ruolo di piena centralità i programmi di promozione sociale del territorio come un deciso incentivo indirizzato ad una sana iniziativa di impresa e volano di sviluppo economico (Fiorentin 2010, n. 8, 50).

In questo specifico caso anche il paradigma costituzionale del comma II dell’art. 41 Cost. «*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*» viene declinato in una forma più significativa e giuridicamente qualificata, poiché non si persegue lo scopo di profitto ma la gestione, che resta privatistica, viene depurata dal fine di lucro e orientata esclusivamente a vantaggio della collettività.

2.4. Brevi spunti di riflessione sulle finalità sociali delle iniziative sanzionatorie.

Se la confisca dei beni rappresenta il provvedimento penale definitivo di acquisizione del bene, per conferirlo poi quale oggetto costitutivo di un’iniziativa aziendale che formalmente si definisce “impresa sociale”, occorre a questo punto chiedersi quali ricadute assume l’intera operazione sotto il profilo economico e sul piano sanzionatorio.

Per quanto concerne i profili di diritto penale l’evoluzione legislativa dell’istituto della confisca deve registrare un deciso mutamento di indirizzo che negli ultimi anni, oltre ad aver modificato decisamente la sua stessa natura giuridica, ha posto in risalto un nuovo significato sanzionatorio della misura ablativa di un bene profitto di attività illecite. La confisca originariamente prevista all’art. 240 del codice penale del 1930 nasce come un provvedimento che sottrae definitivamente il bene a colui che sia condannato per un reato di cui quel bene rappresenta il profitto o il mezzo di commissione del reato. Si tratta di una misura di sicurezza reale (relativa alla *res*) che partecipa all’iniziativa sanzionatoria dell’ordinamento, dove accanto alla pena personale della detenzione o a quella pecuniaria della multa per i delitti, si aggiunge una misura di sicurezza che appunta la sua scelta punitiva sulla pericolosità sociale

dell'autore del delitto. In buona sostanza il profilo di penalità della confisca intende colpire la pericolosità sociale del soggetto che in qualunque forma detiene quel bene.

Tuttavia, il percorso normativo dell'istituto giuridico della confisca acquista una nuova dimensione operativa allorchè entra a far parte degli interventi preventivi in materia di criminalità organizzata. Con la prima legge antimafia n. 565/75, integrata dalla legge Rognoni-La Torre, si ricorre, infatti, ai provvedimenti di sequestro e poi di confisca quando non appare più sufficiente intervenire sulla persona che si sospetta appartenere ad associazioni criminali, ma quando il legislatore penale acquisisce la piena consapevolezza che sia necessario colpire il patrimonio delle organizzazioni. E' proprio in ragione della ricchezza accumulata che i promotori e gli affiliati riescono a salvaguardare la compagine associativa, attraverso sistemi di riciclaggio in economia pulita e per compiere attività di tutela dell'organizzazione.

In questo caso l'effetto di mutazione della legge enfatizza il carattere preventivo della confisca che non viene reputata soltanto una misura che partecipa agli aspetti patrimoniali della sanzione come punizione per ciò che si è illecitamente conseguito, ma come il mezzo o lo strumento per eccellenza per la sopravvivenza dell'organizzazione. Occorre quindi accertare giudizialmente se il bene si trova nella libera disponibilità del soggetto prevenuto e se sia stato acquisito in maniera legittima. In buona sostanza, la scelta di politica criminale della complessa disciplina legislativa antimafia si propone di colpire le fonti economiche che consentono all'associazione criminale di persistere nella sua attività attraverso i cc.dd. delitti funzionali al sodalizio, quali il riciclaggio, l'usura, l'estorsione, privandoli definitivamente dei beni accumulati, ricorrendo ancora una volta alla misura temporanea del sequestro giudiziario e poi a quella definitiva della confisca.

A seguito delle radicali modifiche circa le modalità di gestione e le finalità di destinazione dei beni confiscati occorre a questo punto riflettere sul nuovo e moderno significato che il legislatore ha inteso riconoscere all'iniziativa ablativa sul piano politico-criminale. A ben vedere risulta mutato radicalmente il significato e la natura della misura, poiché essa non interviene in ragione della pericolosità del soggetto (De Franco 1965; Bargi 1988) ma interviene per qualificare come pericoloso lo stesso bene. Questa va certamente registrata come una relevantissima novità: da strumento per la realizzazione di ulteriori reati quel bene, illecitamente acquisito e detenuto, e per questo pericoloso, può diventare invece utile se una volta sottratto sia posto al servizio di finalità lecite e dell'interesse sociale. Un nuovo modello di penalità che potrebbe essere definito una sorta di «*pena sociale*» in cui incorre il colpevole.

Il mutamento di strategia non è soltanto di ordine giuridico ma assume una precisa valenza di ordine culturale, un forte segnale di legalità lanciato ai consociati. In questo modo la misura ablativa partecipa proprio agli scopi della penalità ma soprattutto partecipa alla funzione rieducativa della pena e di riabilitazione sociale del prevenuto, dunque non solo della persona ma anche dei suoi beni e in termini di prevenzione nei confronti della generalità dei consociati.

Il nuovo volto della confisca intende, dunque, assicurare la salvaguardia di due versanti apparentemente opposti ma necessariamente tra loro funzionali. In termini di prevenzione generale intende lanciare un segnale conformativo alla collettività in termini di dissuasione dal commettere reati; in termini di rieducazione intende intervenire sotto il profilo punitivo affermando il carattere afflittivo della pena, nella forma detentiva come privazione della libertà personale; nella forma patrimoniale come mortificazione economica attraverso l'interdizione delle fonti di reddito (Mangione 2001).

Ma l'aspetto più moderno e decisamente innovativo riguarda la finalità sociale della misura di prevenzione. Attraverso la confisca il legislatore intende promuovere serie iniziative di *welfare* o comunque intende favorire occasioni di sviluppo sul territorio, mettendo a disposizione della compagine sociale quegli stessi beni sottratti alla criminalità. L'opera di rigenerazione dei beni in termini di etica sociale finisce per imporsi in questo modo per dimostrare che la forza legale dello Stato sanziona decisamente e pone al servizio della collettività occasioni economiche tese a valorizzare la ricchezza del territorio, anche al fine di impiegare la forza lavoro con prospettive che non sono soltanto di accumulazione di capitale.

In questo modo il capitale economico viene sostituito dal capitale sociale per riprodurre ricchezza economica e cultura della legalità. Per il raggiungimento di questi fini ritorna quanto mai utile l'istituto dell'impresa sociale che nella sua ragione istitutiva esercita *«in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale... (art. 1)»*.

Sotto l'aspetto dell'educazione alla legalità un'impresa sociale che si ponga come obiettivo privilegiato l'uso di un bene confiscato e si proponga una corretta gestione amministrativo-contabile della struttura aziendale che esso genera, diventa anche un punto di forte svolta culturale nel settore dell'imprenditoria privata. Il segnale conformativo derivante dalla stessa concezione costituzionale della sanzione penale si presenta anche come un deciso segnale per la gestione etica dell'attività di impresa e come modello di riferimento per tutti gli imprenditori di quel territorio (Marra 2010). Il terzo settore del *no profit*, indirizzato verso

finalità di interesse generale, è dunque occasione educativa e pedagogica per coloro che saranno impiegati in azienda che a loro volta potranno essere i promotori di analoghe future iniziative. Capitale sociale e capitale umano possono essere utilmente indirizzati per conseguire risultati non solo legati alla realtà economica cui partecipano ma soprattutto come occasione di crescita umana e sociale per coloro che ne sono coinvolti. Al tempo stesso realizzare un utile modello imitativo che guardi contemporaneamente alla educazione alla legalità e alla rieducazione del condannato con scopi di incisiva natura preventiva.

3. Analisi delle confische su base territoriale: beni confiscati, beni assegnati, beni utilizzati e motivi del mancato utilizzo

Lo strumento della confisca dei beni ha avuto un notevole impulso in seguito alle integrazioni introdotte alla legge “Rognoni- La Torre” nel 1996. Da quel momento, i beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali possono essere destinati, con finalità sociale, al patrimonio degli enti locali, oltre che essere mantenuti dallo Stato per finalità istituzionali. Il numero di beni immobili confiscati (case, appartamenti, abitazioni, ville, terreni agricoli, box, garage, cantine, capannoni, alberghi, pensioni, impianti sportivi ed altro) è aumentato costantemente nel corso degli anni facendo registrare dei picchi nel biennio 2000-2001 (1.075) e nel 2008 (612). L’andamento delle destinazioni, invece, è andato più a rilento, ricevendo un’impennata nell’ultimo biennio (1.044 nel 2008). Con riferimento ai dati aggiornati al 30 giugno 2009, su 8.933 beni confiscati, ne sono stati destinati 5.047 agli Enti Locali (60,5%).

Tab. 1 Beni immobili confiscati e destinati (al 30 giugno 2009)

	Confiscati	Destinati
Prima del 1996	1.263	/
1996	320	19
1997	602	76
1998	564	133
1999	393	276
2000	952	294
2001	1.023	315
2002	480	523
2003	314	496
2004	507	452
2005	493	428
2006	441	280
2007	599	677
2008	612	1.044

2009(parziale)	57	394
Totale	8.620	5.407

Fonte: Commissariato di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali¹

Con gli ultimi aggiornamenti dell' Agenzia del Demanio **QUALI AGGIORNAMENTI?** si osserva che i beni immobili confiscati nel 33,7% dei casi sono rimasti nella gestione del demanio, nel 54,6% sono stati destinati e consegnati, nel 7,7% sono stati destinati ma non consegnati e nel 4,1% dei casi sono usciti dalla gestione del demanio. Come si evince dalla tabella 2, la destinazione del bene non è una condizione sufficiente al suo utilizzo con delle finalità sociali. Le attività del Commissariato di governo, dal momento della sua istituzione, si sono profuse proprio nell'individuazione e nel superamento delle criticità principali che rallentano i tempi di consegna dei beni agli enti locali. Le criticità principali riguardano: a) Occupazioni abusive; b) Beni gravati da ipoteca; c) Carenza di risorse finanziarie. Nell'ultimo biennio sono state implementate strategie differenziate per rispondere ad ognuna delle criticità osservate (Relazione Commissario straordinario di governo 2009, 52). Per meglio comprendere le difficoltà operative che si incontrano nel completare l'iter di destinazione dei beni, basti pensare che il tempo medio di attesa è di cinque anni e mezzo (Ibidem, 252). Lo stesso Maruccia **SIAMO SICURI CHE IL LETTORE SA CHI E' MARUCCIA? TRA L'ALTRO, NON E' PIU' COMMISSARIO STRAORDINARIO...** è consapevole della delicatezza della questione dei tempi di consegna dei beni confiscati, quando afferma nella prefazione di una recente pubblicazione di Libera Campania «*Sappiamo che dare concretezza a questa funzione non è facile. A volte i beni tornano in possesso della criminalità, o restano impigliati nelle procedure esecutive innescate dalle ipoteche bancarie; quasi sempre le procedure giudiziarie e amministrative durano troppo a lungo e così si degradano gli immobili e le aziende perdono del tutto valore*» (Libera 2009, 5). Negli ultimi anni, il rischio del ritorno dei beni confiscati nelle mani dei clan diventava concreto, quando in presenza di immobili ipotecati si apriva un contenzioso tra gli istituti di credito e la agenzia del demanio. La lungaggine del procedimento poteva condurre l'autorità giudiziaria alla decisione di vendere i beni all'asta con il rischio che, dopo alcuni ribassi, gli stessi potessero rientrare in possesso ai clan (Ibidem, 117).

¹ Il Commissariato è un organo di Governo istituito nel 2007, il cui compito prioritario è realizzare la massima collaborazione tra tutti i soggetti impegnati nella valorizzazione del bene, dal sequestro giudiziario fino alla fase dell'utilizzo sociale e pubblico, mettendo in rete le risorse dell' Agenzia del Demanio, delle Prefetture, delle Regioni e degli Enti locali e collegarle alle associazioni e alle cooperative che sono i protagonisti principali della funzione sociale del bene confiscato, raccordando inoltre, la fase del sequestro giudiziario alla fase della destinazione e dell'utilizzo; individuando i modelli di intervento condivisi da praticare sui territori con continuità amministrativa. Cfr. *Relazione del Commissario straordinario*, Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, Roma, 2009.

Tab. 2 Destinazione degli immobili confiscati su base territoriale (31/12/ 2009)

	Beni in gestione al demanio	Beni Destinati ma non consegnati	Beni destinati e consegnati	Usciti dalla gestione del demanio	(N)
Nord	14,1	3,0	77,2	5,8	1.007
Centro	20,8	7,0	63,9	8,3	457
Sud	22,2	11,4	62,2	4,2	3.448
Isole	48,9	5,8	42,2	3,1	4.286
Totale	33,7	7,7	54,6	4,1	9.198

Nostra elaborazione su dati del Commissariato di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Il 46,6% dei beni immobili sono localizzati nelle Isole, il 37,5 % nel Sud e il restante 15,9% nelle regioni del Centro-Nord. Analizzando in maniera dettagliata i dati provenienti dalle regioni meridionali e insulari, osserviamo che la Sicilia è la regione con il maggior numero di beni immobili confiscati (4.200), seguita dalla Campania (1.348) e dalla Calabria (1.325). Di portata inferiore sono i numeri della Sardegna (86) e Basilicata (11). Riferendoci alle regioni meridionali maggiormente interessate dal fenomeno, le dinamiche riscontrate sono differenti, infatti, i beni in gestione al demanio sono quasi la metà del totale in Sicilia (49,7%), il 26,6% in Campania, il 23,2% in Puglia e il 17,1% in Calabria, in questa quota sono da considerare sia i beni restati in uso alle pubbliche istituzioni, sia quelli per i quali il procedimento di destinazione è ancora in corso.

La quota dei beni destinati ma non ancora consegnati, invece, varia dal 14% della Calabria al 5,8% della Sicilia, passando per il 13,5% della Puglia e il 7,7% della Campania. Considerando, infine, la voce dei beni destinati e consegnati, la Calabria raggiunge il 64,1%, seguita dalla Campania con il 61,8%, dalla Puglia con il 59,6% e dalla Sicilia con il 41,3%.

Tab. 3 Destinazione degli immobili confiscati su base regionale (31/12/2009)

	Beni in gestione al demanio	Beni Destinati ma non consegnati	Beni destinati e consegnati	Usciti dalla gestione del demanio	(N)
Campania	26,6	7,7	61,8	3,9	1.348
Puglia	23,2	13,5	59,6	3,8	100
Basilicata	18,2	/	81,8	/	11
Calabria	17,1	14,0	64,1	4,8	1.325
Sicilia	49,7	5,8	41,3	3,2	4.200
Sardegna	9,3	5,8	84,9	/	86

Nostra elaborazione su dati del Commissariato di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

La consegna ai comuni non implica automaticamente la riconversione a fini sociali degli immobili. Gli enti locali, difatti, possono incorrere in quelle stesse criticità che abbiamo già incontrato, quando abbiamo accennato alle difficoltà in cui si può incappare al momento della destinazione dei beni immobili. Del resto è stato osservato che, talvolta, i comuni si rifiutano di ricevere beni immobili ipotecati, bloccando in questo modo il procedimento di assegnazione degli stessi (Libera 2008, 117). Il commissariato di governo, al fine di monitorare l'effettivo utilizzo delle strutture, ha richiesto delle informazioni ai comuni interessati. Su 480 comuni interpellati, hanno risposto in 362, il 75,4% del totale. Le mancate risposte sono concentrate esclusivamente nelle regioni meridionali e insulari. In Sicilia e in Puglia, rispettivamente con il 42,9% e il 45,4%, le risposte dei comuni non hanno neanche raggiunto la metà dei casi.

Le risposte ricevute sono relative a 3.141 beni immobili dislocati sull'intero territorio nazionale. Solo il 47,4% di questi è effettivamente utilizzato. Nelle regioni settentrionali i beni utilizzati sono il 62,8% del totale e al Centro sono il 53,1%. Nelle regioni meridionali il dato è alterato dal notevole numero di mancate risposte, comunque dalle osservazioni disponibili si evince che i beni utilizzati sono solo il 25,9% in Puglia, il 35,2% in Campania e il 37,1% in Calabria. In Sicilia i beni utilizzati superano la metà dei casi, raggiungendo il 55,9% del totale.

Tab. 4 Ragioni del mancato utilizzo degli immobili su base territoriale

	Motivazioni giuridiche	Carenze di finanziamenti e inagibilità immobili	Procedure avviate	Altro	(N)
Piemonte	10,0	20,0	45,0	25,0	20
Lombardia	11,7	25,8	45,3	17,2	128
Trentino- Alto Adige	45,5	/	18,2	36,4	11
Veneto	/	27,3	36,4	36,4	11
Friuli Venezia Giulia	/	100,0	/	/	1
Liguria	/	12,5	75,0	12,5	8
Emilia Romagna	60,0	0,0	20,0	20,0	10
Nord	14,8	22,2	42,9	20,1	189
Toscana	/	77,8	22,2	/	9
Marche	/	100,0	/	/	1
Umbria	/	/	/	/	/

Lazio	9,9	25,9	35,8	28,4	81
Abruzzo	/	20,0	80,0	/	5
Molise	/	/	/	/	/
Centro	8,3	31,3	36,5	24,0	96
Campania	11,7	52,4	15,9	20,0	429
Puglia	14,2	19,2	35,8	30,8	120
Basilicata	/	/	/	/	/
Calabria	5,6	54,9	26,7	12,8	390
Sud	9,5	49,2	22,9	18,4	939
Sicilia	7,5	24,8	37,0	30,7	411
Sardegna	23,5	35,3	/	41,2	17
Isole	8,2	25,2	35,5	31,1	428
Italia	9,7	38,9	29,2	22,2	1.652

Nostra elaborazione su dati del Commissariato di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Le motivazioni addotte dai Comuni per il mancato utilizzo sono diverse e nella tabella 4 sono state ricomposte in quattro categorie principali²: La carenza dei finanziamenti è la principale causa del mancato utilizzo dei beni nelle regioni meridionali (49,2%), in particolar modo in Campania (52,4%) e in Calabria (54,9%). Gli impedimenti di natura legale interessano il 23,5% dei casi in Sardegna, il 14,2% in Puglia e 11,7% in Campania. Di più difficile interpretazione sono le ultime due categorie. La voce Procedure avviate lascerebbe presagire un iter di assegnazione del bene in via di ultimazione e quindi una lettura meno pessimistica dei dati. In tale condizione si trovano il 37% dei beni siciliani, il 35,8% dei pugliesi e il 26,7% dei calabresi. Infine, è considerevole e difficilmente interpretabile il peso della voce altro che riguarda il 30,7% dei beni in Sicilia, il 30,8% in Puglia ed il 20% in Campania.

4. L'utilizzo dei beni confiscati alla camorra: i fini sociali ed istituzionali

In questo paragrafo conclusivo saranno presentati i risultati di un'indagine esplorativa che ha avuto come oggetto il rendimento sociale di alcuni beni confiscati alle organizzazioni camorristiche.

L'indagine si è soffermata su delle esperienze significative realizzate in alcuni comuni delle province di Napoli e Caserta. Gli esempi proposti provengono da aree della regione che

² Motivazioni giuridiche (Immobili in quota indivisa; Immobili occupati dal prevenuto e/o i suoi familiari; Immobili occupati da terzi con titolo; Immobili occupati da terzi senza titolo; Immobili gravati da ipoteca; Immobili gravati da procedura giudiziaria in corsa); Carenza di finanziamenti e inagibilità degli immobili (Immobili inagibili; Carenza di finanziamenti; in attesa di finanziamenti); Procedure per l'utilizzo avviate e Altro.

negli ultimi anni hanno fatto registrare segnali importanti nel contrasto alle organizzazioni camorristiche e nella promozione di un'azione incisiva ispirata alla promozione della legalità. Infatti, se è vero che le mafie sono un ostacolo allo sviluppo (P. Arlacchi 1985), DAL 1985 AD OGGI SONO PASSATI 25 ANNI, FORSE E' MEGLIO AGGIORNARE LE FONTI può essere utile affrontare il tema del riutilizzo dei beni confiscati a fini sociali nel quadro della stessa letteratura che si è prodotta in questi anni sul capitale sociale per capire in che misura la confisca e il riuso di tali beni possa essere uno strumento di incentivazione di quelle risorse fiduciarie, di cooperazione e affidabilità, che costituiscono in parte ingredienti del capitale sociale. Sebbene tale studio sia solo un tentativo per offrire uno spunto di riflessione su un argomento che nella letteratura non è ancora stato affrontato in questa ottica, è opportuno qui chiarire innanzitutto in che modo in questo contesto vengono analizzate quelle che sono componenti indicate come fondamentali per la circolazione del capitale sociale. Si può così rintracciare un percorso di definizione di tale concetto ed arrivare a chiarire, nei limiti del possibile, se effettivamente le attività svolte in tali strutture attivino risorse di capitale sociale, quali di esse e in che misura addirittura queste possano favorire lo sviluppo del territorio.

Molte sono le interpretazioni che si sono susseguite circa la definizione del capitale sociale; tuttavia, è possibile rintracciare un'idea comune fra quanti hanno definito, o tentato di definire, le caratteristiche di tale concetto. Esso, primariamente, coincide con un network di relazioni sociali tra soggetti individuali e/o collettivi relativamente stabile nel tempo nel quale le persone mostrano e scambiano la fiducia reciproca, alimentano la cooperazione, attivano sistemi di affidabilità reciproca seguendo norme di solidarietà e reciprocità (P. Donati, 2007). Quella di cui stiamo parlando è una realtà multilivello: micro (famiglia), meso (società civile), macro (contesto sociale)³.

Il concetto di capitale sociale viene originariamente introdotto alla fine degli anni '70 e le prime elaborazioni risalgono agli studi di sociologia economica volti ad indagare le dinamiche del mercato del lavoro⁴.

Fra le diverse interpretazioni è possibile evidenziarne principalmente due. L'una rappresentata dalla concezione individualista di Bourdieu e Coleman, l'altra da Putnam e Fukuyama, i quali, definiscono il fenomeno come un insieme coeso di risorse comunitarie,

³ Il capitale sociale è una proprietà che "lega" e fluidifica le relazioni sociali consentendo lo stare assieme di più soggetti in vista di un'azione condivisa.

⁴ L'introduzione esplicita di questo termine risale agli studi di Glenn Cartman Loury che lo utilizza per indicare la rete di relazioni, familiari e sociali, di cui l'attore si può servire al fine di accrescere il proprio capitale umano, inteso come quell'insieme di conoscenze e competenze che vengono poi utilizzate nel lavoro. In seguito, Bourdieu utilizza il concetto per spiegare i processi di differenziazione sociale, definendolo in termini di risorse materiali e simboliche a cui l'individuo può accedere attraverso le reti sociali di cui dispone (Bourdieu, 1980, 2-3).

comunque collettive, basate su una concezione olistica, dove l'intero è maggiore della somma delle parti. È una visione che si concentra sulle continuità, conformità, rigidità di un determinato contesto, ed è poco incline a spiegare il cambiamento. L'importanza dell'accezione dell'approccio olistico è da ricondursi alla centralità attribuita alle reti associative foriere di tradizioni civiche, alla presenza di norme condivise e alla fiducia interpersonale che definiscono il concetto come bene dalla natura pubblica (R. Putnam, 1993). Esso, pertanto, è inalienabile, non divisibile, difficilmente convertibile. La fiducia si presenta qui come un'aspettativa di reciprocità avvertita a livello comunitario, come onestà, come un sentimento diffuso tra i suoi membri, basato su norme e su valori comuni.

Vanno circoscritte come portatrici di CS quelle relazioni in cui è possibile che l'identità dei partecipanti venga riconosciuta (Bagnasco F., Pizzorno A., Piselli F., Trigilia C, 2001). Pertanto, il capitale sociale è il risultato di un processo di interazione dinamica: si crea, si mantiene e si distrugge, richiede dunque investimenti continui come qualunque altra forma di capitale (Piselli F, 1999). Il capitale sociale indica quindi quella risorsa strutturale e simbolica che proviene da un certo tipo di relazione sociale e dai network sociali che si creano grazie proprio alla stabilizzazione di queste risorse. Questa risorsa intangibile si trasforma in un vantaggio sociale e di essa può beneficiare o il singolo individuo, o un gruppo, o una collettività. Si tratta di una risorsa che o può rafforzare i confini di una rete (effetto *bonding*) oppure è un capitale che permette connessioni fuori dalla rete (effetto *bridging*) (G. Di Gennaro, 2009).

Per i nostri fini analizzare tale concetto è produttivo nell'ottica della comprensione di un processo: in che misura l'uso dei beni confiscati secondo finalità sociali e/o di impresa sociale in quelle realtà territoriali ove il clan è stato dominante, asfissiante e la sua presenza ha mortificato il tessuto sociale, proprio perché in precedenza simbolo del potere del clan, con l'acquisizione e l'affidamento a soggetti sociali diversi, tali beni utilizzati per finalità collettive attivano una partecipazione sociale più intensa o lasciano inalterato lo spirito di diffidenza e sfiducia preesistente. Si tratta, cioè, di capire se attraverso le attività che i soggetti affidatari attivano si innesca un nuovo processo virtuoso dal punto di vista degli ingredienti del capitale sociale (cooperazione tra cittadini e gestori di tali beni; fiducia tra le reti sociali che si creano in virtù delle attività; affidabilità tra attori sociali ed economici; partecipazione alla vita cittadina o locale).

L'analisi dei beni sequestrati alla camorra fornisce, infatti, elementi importanti per determinare il potere esercitato da un clan sul territorio, poiché, la ricchezza, oltre ad essere una manifestazione di forza, diventa uno strumento attraverso il quale un clan riesce ad

imporsi prima e a radicarsi poi su un territorio⁵. E' per questo motivo che, come già molti sostengono, l'attacco ai patrimoni dei clan è una delle strategie fondamentali per tentare di sconfiggerli (www.confcommercio.it. Imprese più competitive senza la tassa della criminalità, 2010). Inoltre, il loro utilizzo da parte delle istituzioni e della società civile è importante anche da un punto di vista simbolico, in quanto diviene il segnale della perdita di controllo e di prestigio delle organizzazioni criminali.

Bisogna considerare che, se è vero che la camorra e i camorristi fanno del possesso dei beni una delle principali modalità di espressione del loro potere e dello "*status sociale*", è anche vero che la decurtazione del patrimonio può essere vissuta come un evento drammatico, perché va ad intaccare il "*prestigio*" raggiunto. Infatti, chi intraprende la strada della criminalità, ha considerato la possibilità d'essere condannato e recluso, ma non quella d'essere privato dei beni accumulati negli anni. Quindi, il riuso a fini sociali di tali beni rappresenta la principale strategia in grado di dare una risposta diretta ed incisiva alle organizzazioni camorristiche, perché, come ha detto Tano Grasso, «*sociale è il fenomeno della mafia e sociale deve essere la risposta dello Stato con il riutilizzo dei beni*» (Primo Seminario Fondazione Pol.i.s., 2009).

L'effettivo utilizzo a fini sociali dei beni confiscati è un indicatore della crescita nel territorio di comunità alternative alla camorra. Un indicatore di quanto, gli enti locali e le istituzioni tutte, favoriscano la costruzione di capitale sociale e di senso civico nei propri territori (Sardo e Ciuffo, 2009). Una forma di capitale sociale che deve necessariamente sostituirsi a quella negativa sulla quale le organizzazioni criminali strutturano le loro attività (Di Gennaro, 2009, 107-124), essendo ormai noto che «*le organizzazioni criminali riescono spesso, anche attraverso metodi non necessariamente illegali, a sostenere iniziative utili a svariati fini interni alla logica organizzativa (ostentazione, riciclaggio, logistica)*»⁶ avvalendosi per questo di forme di consenso riconosciute, frutto talvolta di pressioni di svariato genere, corruzione, intimidazione, che ne facilitano le azioni (La Spina 2005).

Alcuni studi hanno messo in evidenza come «*la presenza di organizzazioni criminali dispiegate su base territoriale produca una carenza di fiducia che ostacola lo sviluppo di atteggiamenti improntati alla acquisitività di mercato (...) e scoraggia gli investimenti produttivi*» (Catanzaro 1988, 207). Infatti, secondo questa ricostruzione, il Mezzogiorno

⁵ E' attraverso le innumerevoli attività estorsive che le organizzazioni camorristiche accumulano le ricchezze che danno loro potere, ecco perché sconfiggere un clan non è cosa agevole. Soprattutto se si considera che tale attività risulta piuttosto variegata nella forma e nelle modalità di erogazione, e quindi nella determinazione della stessa.

⁶ (<http://cremaschi.dipsu.it/la-pianificazione-del-liberismo/mafie-e-territori-note-per-una-ricerca/> (Cremaschi, 2009).

sarebbe afflitto da una storica scarsità di capitale sociale universale e pubblico, e viceversa da un eccesso di capitali particolaristici ad uso di circuiti ristretti e personalistici (Cremaschi 2009, 134-138). Pertanto, nello specifico, va indebolita quella forma di consenso sociale che il clan fa propria attraverso l'esplicita manifestazione di potere che deriva anche dal possesso di innumerevoli ricchezze patrimoniali.

Sono numerosi gli esempi positivi che si possono richiamare a testimonianza del grande lavoro che si sta facendo per un utilizzo sempre più ottimale di questi beni, anche se la strada da percorrere appare ancora lunga. In tal senso, sono sicuramente positive le iniziative che hanno visto l'aggregazione di diverse realtà comunali ed associative (vedi Agrorinasce scrl ed il Consorzio S.O.L.E. "*Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di legalità*")⁷.

Per il Consorzio Agrorinasce scrl possiamo richiamare l'esperienza del Centro Giovanile Polivalente di San Marcellino in provincia di Caserta, una struttura che è stata realizzata allo scopo di promuovere l'aggregazione, la formazione e l'educazione dei minori e dei giovani, in questa struttura è ospitato anche il comando dei Vigili Urbani. Altra esperienza della realtà casertana è la "Casa don Diana" di Casal di Principe, nata per accogliere minori in affidamento. Per quanto riguarda le attività svolte dal Consorzio S.O.L.E. "*Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di legalità*", possiamo citare il centro di accoglienza per disabili di Giugliano in Campania; ed ancora, la casa di accoglienza per immigrati di Castellammare di Stabia.

Nella nostra esposizione partiremo proprio da quest'ultima esperienza, sorta su di una struttura, un tempo appartenuta al noto clan D'Alessandro. Castellammare di Stabia, importante centro della provincia di Napoli, per decenni è stata sotto il predominio criminale dei D'Alessandro.

Il clan D'Alessandro ha perso la forza che lo aveva caratterizzato per lungo tempo in seguito agli attacchi dei clan rivali e alle azioni attuate dalle forze dell'ordine e dalla magistratura⁸. L'indebolimento del clan, oltre che per gli importanti arresti è stato generato anche dal simultaneo attacco al patrimonio dei beni mobili ed immobili del clan⁹.

⁷ Il consorzio è stato istituito dalla Provincia di Napoli e dai numerosi comuni che ne fanno parte. Con il tempo è divenuto uno strumento operativo in grado di interagire con le istituzioni statali e con le espressioni della società civile.

⁸ Il processo alla camorra di Castellammare si è concluso con 125 anni di condanna per gli esponenti del clan D'Alessandro (cfr. www.metropolisweb.it). L'ondata di arresti che ha colpito i vertici del clan D'Alessandro sembra avere aperto uno spiraglio di luce in direzione della legalità. Le forze dell'ordine confermano tale impressione poiché ritengono che, a seguito degli innumerevoli arresti dei componenti del clan, il territorio può considerarsi libero da questa invadente forma di controllo. Ed inoltre, questo viene sostenuto anche da alcuni cittadini di Castellammare di Stabia, secondo i quali: «*oramai il clan D'Alessandro o meglio la sua potenza è scomparsa, o meglio ancora, non è del tutto come prima. Ora ci sono questi "delinquentucci" che si credono di*

Tra gli innumerevoli beni confiscati, un tempo appartenuti ai D'Alessandro, ritroviamo anche la struttura attualmente adibita a centro di accoglienza per immigrati. L'Associazione "La Casa delle Pace e della Non violenza" partecipando alla gara d'appalto, vinta nell'aprile del 2008, ha avuto in affitto una struttura di circa 170 mq, dislocata su due livelli, in cui è attualmente aperta una casa di accoglienza per immigrati (la casa "Ashram di Santa Caterina"). La struttura ospita attualmente dieci immigrati, prevalentemente di provenienza bulgara. Le attività per gli immigrati organizzate all'interno della struttura sono diverse: alloggio; corsi di lingua italiana di primo e secondo livello; un servizio di sportello informativo. Le attività si svolgono in un'ottica di integrazione e cooperazione fra le diverse culture, favorendo l'inserimento lavorativo dei soggetti ospiti. I fondi per l'avviamento dell'attività sono stati di natura privata locale e solo una piccola parte è stata stanziata dalla regione Campania per la messa in funzione della struttura. La struttura ospita anche incontri tra Libera ed associazioni locali di giovani per la diffusione e conoscenza di specifici temi, quali, ad esempio, conferenze e dibattiti sulla camorra. E' attualmente allo studio, l'idea di realizzare delle cooperative, impegnando al loro interno sia italiani che immigrati, dedite ad attività di produzione, quali sartorie o servizi di pulizia, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli stranieri in situazioni di disagio. I beni confiscati in questo modo divengono strumenti (luoghi di aggregazione, di formazione e cooperazione) necessari alla creazione di risorse sociali, che sono innanzitutto risorse relazionali, le quali a loro volta veicolano risorse di altro genere, di tipo strumentale, simbolico ed espressivo, caratterizzando così la qualità dello sviluppo sociale del territorio.

Dalle interviste somministrate al responsabile di questa struttura e ad alcuni suoi collaboratori si evince l'importanza di alcune agenzie, nate nel tentativo di rendere più efficace il riutilizzo dei beni sequestrati alla camorra¹⁰. L'attività del consorzio è stata fondamentale nel far circolare, fra quanti lavorano sul territorio, informazioni più chiare circa: le strutture confiscate presenti sul territorio; le modalità e i requisiti di accesso alle gare di appalto; gli incentivi erogati in favore di tali strutture. In tal modo, si favorisce la creazione di un circuito di lavoro, di fiducia extraistituzionale e diverse forme di cooperazione, facilitando la comunicazione fra le organizzazioni e le varie istituzioni. Queste agenzie con il loro operato diventano fonte di fiducia e di cooperazione sia tra gli agenti economici, che

seguire quelle orme e invece non fanno vivere tranquilli spesso le persone per bene, nel senso che vogliono seguire le loro orme ma danneggiano noi cittadini».

⁹ (www.informazione.campania.it).

¹⁰ <http://web.rcm.napoli.it/consorziole>.

istituzionali¹¹. Così facendo si generano o fortificano quelle proprietà associabili al capitale sociale che si manifestano anche attraverso modalità di erogazioni di servizi utili alla cittadinanza e si realizza un graduale miglioramento delle condizioni di vivibilità del territorio, dove la reciprocità risulta essere una condizione di partenza indispensabile tanto all'agire sociale quanto all'impresa economica (Donati 2007). Sia il parroco che i cittadini del quartiere infatti avvertono l'esigenza di riaffermare sul territorio la legalità. Ed inoltre, come sostenuto da alcuni di essi: *«l'esempio offerto da questa struttura può considerarsi un buon punto di partenza da cui trarre spunto. Questa Casa è un simbolo di cambiamento per il nostro paese perché senza i suoi beni la camorra perde potere»*¹².

Un'altra realtà della provincia di Napoli che ha suscitato il nostro interesse è stata la città di Ercolano. Ercolano è una cittadina poco distante dal capoluogo, che per anni ha subito il dominio del Clan Iacomino-Birra. Quest'ultimo da anni si fronteggia con i rivali Ascione-Papale in una dura faida per il controllo di attività illecite, in particolare della droga, sul territorio di Ercolano.

Nel giugno 2007 è stato inflitto un duro colpo al clan Iacomino-Birra nell'ambito dell'operazione "Reset", con la quale sono stati emessi provvedimenti di fermo nei confronti di elementi di spicco del clan suddetto, poi con l'operazione "regalo di Natale" del dicembre 2009, sono stati messi in ginocchio entrambi i clan operanti ad Ercolano. Nello specifico i militari hanno dato esecuzione a tre decreti di fermo del pubblico ministero della Procura Distrettuale di Napoli e ad ordinanze di custodia destinate a 22 affiliati, responsabili a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsioni tentate e consumate, detenzione illegale di materiale esplosivo, danneggiamento a seguito di attentato dinamitardo e violazione del regime di sorveglianza speciale, reati tutti aggravati dal metodo camorristico.

I successi investigativi si associano all'intensa attività della locale associazione antiracket che, nel tempo, è riuscita a coinvolgere un numero sempre maggiore di commercianti. Inoltre, negli ultimi anni sono state numerose le marce contro il racket delle estorsioni e le manifestazioni di protesta contro la criminalità organizzata. Segnali rappresentativi della vivacità della cittadina ercolanese e della voglia della cittadinanza di cambiare e di combattere, con la cultura della legalità, l'illegalità¹³.

¹¹ Maurizio Somma, responsabile della casa "Ashram di Santa Caterina", precisa che: *«è stato grazie all'iniziativa del Consorzio S.O.L.E. che sono venuto a conoscenza della gara di appalto in merito alla gestione della struttura in esame, mentre è stata fatta poca pubblicità dalle istituzioni competenti, per cui, diversamente non avrei mai saputo della gara»*.

¹² Dall'intervista al sig. M. Somma.

¹³ Sulla differenza tra il modello di Ercolano e quello di Caserta, si rimanda all'articolo di G. Di Gennaro, *Lotta ai clan due modelli a confronto*, in «Osservatorio sulla camorra e sull'illegalità», 29 aprile 2010, p.11.

Ed è proprio questa la finalità di un gruppo di ragazzi che gestiscono una *web radio*, in quella che un tempo era la roccaforte del boss Giovanni Birra. Radio Siani è una radio gestita da un gruppo di circa 20 ragazzi, ognuno con competenze e professionalità diverse, che attraverso il lavoro in radio perseguono l'obiettivo comune di «*fare anticamorra attraverso la cultura, l'arte e la musica*»¹⁴. Difatti, nei loro programmi sono affrontati gli argomenti più svariati (attualità, politica, musica, cronaca, ecc), ponendo sempre come tema centrale quello dell'intercultura. La radio si propone di attivare percorsi di cambiamento e di conoscenza soprattutto nella popolazione giovanile, che rappresenta il target principale. Il motto è "cammina, denuncia, partecipa", perché solo camminando si va avanti, solo con la denuncia ci si ribella, solo partecipando attivamente si può cambiare ciò che non ci piace.

A volere fortemente che il bene confiscato fosse destinato al gruppo dei giovani di "Radio Siani" è stato il sindaco uscente, prof. Gaetano Daniele, che ha favorito la riuscita del progetto impegnandosi nella partecipazione alle spese di gestione del bene, basti pensare che bollette telefoniche, acqua, gas sono state totalmente a carico dell'amministrazione comunale.

La sede della radio è collocata sul corso principale di Ercolano, in un'area densamente abitata e fitta di attività commerciali. La struttura in questione era la dimora del boss. Da alcune interviste effettuate a commercianti e a persone del quartiere è emersa una profonda discordanza di opinione rispetto all'operato svolto dalla radio. I commercianti, infatti, hanno accolto di buon grado la presenza di questo gruppo di giovani che, forse, sono percepiti come il simbolo della città che sta andando verso una direzione nuova. Loro, ora, sono nel posto dove un tempo risiedeva chi li costringeva a pagare ingiuste tangenti, condizionando fortemente le loro attività. Allo stesso tempo tra la gente comune si avverte una maggiore diffidenza, forse perché è stato toccato il simbolo del potere di colui che ha garantito ad alcuni di loro sicurezza e reddito.

Questi esempi così discordanti sono utili per comprendere il valore delle attività svolte. Nello specifico, queste esperienze sono vissute positivamente sotto un duplice aspetto. Da un lato, sono la testimonianza di come un clan possa sentirsi indebolito del potere attraverso la sottrazione del proprio patrimonio, e per questo attaccabile; dall'altra, sono la dimostrazione tangibile di come sia possibile incentivare forme di collaborazione fra i diversi soggetti presenti sul territorio. In questo modo si accresce il senso di fiducia dei cittadini nei confronti di quelle istituzioni che hanno permesso la realizzazione di tali attività, testimoniando una presenza fattiva e condivisione degli obiettivi. Viceversa, tali attività sono osteggiate da

¹⁴ Intervista al coordinatore Giuseppe Scognamiglio.

coloro che sono preoccupati del loro avvenire, in quanto non più protetti dalla “*forte mano*” della camorra, come nel caso di alcune testimonianze raccolte tra alcuni cittadini di Ercolano.

Di un’esperienza significativa sviluppatasi nella provincia di Caserta ha parlato Valerio Taglione, responsabile della cooperativa “le Terre di don Diana”, che si è espresso in questo modo «*resistere, resistere, resistere, facendo, facendo, facendo...L’idea di fondo è quella di creare un caseificio a Castel Volturno, in provincia di Caserta, in cui i giovani possano ricominciare a ridare vita al loro territorio nel tentativo di creare un nuovo senso di identità affinché, attraverso la produzione di prodotti lattari si possa creare un nuovo rapporto col territorio, facendo della mozzarella il simbolo della realtà*». In questo senso, un bene confiscato alla camorra e restituito alla sua comunità assolve una duplice funzione: da un lato, una funzione educativa, perché chi svolge un qualsiasi tipo di attività in un bene confiscato alla camorra non può e non deve dimenticare, né far dimenticare la provenienza dello stesso bene. Non dimenticare quindi, ma ricordare. Ricordare le migliaia di vittime che le mafie hanno lasciato sul territorio nel corso degli anni. Con questa coincide una funzione culturale, perché educa alla “gratuità”, intesa come gratuità delle prestazioni. Concetto cardine nel riuso sociale del bene confiscato, ma strettamente in antitesi al modello mafioso. Il termine gratuità richiama tre concetti: Accoglienza, intesa come accoglienza delle cose e delle persone così come sono; corresponsabilità, intesa come condivisione della responsabilità nella riconversione del bene; riconciliazione del bene, sino a quel momento simbolo del potere criminale, con la società civile. L’attività educativa, infine, deve essere indirizzata alla bellezza, intesa come bellezza dell’amore e della verità (Don Tonino Palmese, Associazione Libera Campania).

L’altra funzione sottesa all’utilizzo dei beni confiscati è di carattere etico. La maggior parte dei boss della camorra ostenta il potere acquisito attraverso oggetti di lusso (abitazioni o automobili), talvolta il possesso di tali oggetti provoca ammirazione e desiderio di emulazione da parte delle giovani generazioni. Ed è proprio qui che si colloca il valore etico del riuso sociale dei beni confiscati. Perché il bene confiscato non solo va a ledere quel potere simbolico di cui sopra, ma vuole recuperare “il potere dei segni”.

In definitiva, le esperienze riportate sono importanti per affermare la centralità della legalità come valore da promuovere e, al tempo stesso, per presentare esempi virtuosi nella direzione di un miglioramento delle connessioni sociali, contribuendo ad accrescere quel capitale sociale che comporta un maggior senso di appartenenza al territorio (Di Gennaro e Pizzuti 2009, 133-135).

Risulta quindi evidente che nel territorio campano, nonostante le perduranti difficoltà operative in materia di destinazione dei beni confiscati, si segnalano esempi di come si possa incrementare la disponibilità di relazioni fiduciarie, di reti di relazioni solidali, di affidabilità, di aspettative, di cooperazione reciproca, di partecipazione e di impegno nella sfera pubblica e sociale, migliorando così la vita sociale ed economica della comunità. Questo perché, la fiducia, un certo grado di ordine, la stabilità delle aspettative, la certezza delle regole sono componenti delle regolazioni sociali importanti quanto il sistema legale e giuridico, quali componenti decisive della qualità sociale di una regione (Donolo 2001).

E' pur vero che questi esempi costituiscono un'esperienza positiva per i territori in esame poiché, risorse di civicens vengono messe in circolazione, ma quanto sopra sostenuto non è ancora sufficiente per poter affermare che tali attività contribuiscono sempre alla diffusione e alla circolazione di capitale sociale. Poiché, per poter affermare ciò è necessario ampliare tale studio, osservando un campione più vasto.

Bibliografia

- AA.VV. 1962, *Pene e misure di sicurezza*, in *Atti del I Convegno di studio "Enrico De Nicola"*, Milano, Giuffrè
- AA.VV. 1975, *Le misure di prevenzione*, in *Atti del Convegno di Studio "Enrico De Nicola"*, Milano, Giuffrè
- ABBAGNANO TRIONE A. 1996, *L'art. 12-sexies l. 356/92: ancora una "frode delle etichette"?*, in *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, a cura di Elio Palombi, Napoli ESI
- ALESSANDRI A. 1989, *Confisca nel diritto penale*, in *Dig.disc.pen.*, III, Torino
- AMATO G. 1974, *Potere di polizia e potere del giudice nelle misure di prevenzione*, in *P.D.*
- AMATO G. 1967, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano Giuffrè
- BAGNASCO A., PISELLI F., PIZZORNO A., TRIGILIA C. 2001, *Il capitale sociale. Istruzioni per l'uso*, Il Mulino, Bologna
- Bourdieu P. 1980 *Le capital social: notes provisoires*, in «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», n.31.
- Catanzaro, R. 1988 *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova
- Cordero, F. 2006 *Procedura penale*, Milano, Giuffrè.

- Crevaschi, M. 2009 *Mafie e territori: note per una ricerca*, in “Territorio”, 49.
- Di Gennaro, G e Pizzuti, D. (a cura di) 2009 *Dire camorra oggi. Forme e metamorfosi della criminalità organizzata in Campania*, Napoli, Guida.
- Donati, P. 2007 *Il capitale sociale. L'approccio relazionale*, Milano, F. Angeli.
- Donolo, C..2001 *Disordine. L'economia criminale e le strategie della sfiducia*, Donzelli, Roma
- Fiandaca, G. 1994 *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, volume VIII, Torino, Digesto penale.
- Gallo, E. 1990 *Misure di prevenzione*, in Enciclopedia giuridica, volume XX, Treccani.
- Iaccarino, C.M. 1935 *La confisca*, Bari.
- La Spina, A. 2005 *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, Bologna, Il Mulino.
- Libera, 2009 *Ricomincio dai beni. La dimensione etica e culturale*. Napoli
- Maruccia, A. 2009 *Relazione del Commissario straordinario. Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali*, Roma.
- Manzini, V. 1948 *Trattato di diritto penale italiano*, III, Torino.
- Nuvolone, P. 1976 *Misure di prevenzione e di sicurezza*, volume XXVI, Milano, Enciclopedia Giuridica.
- Piselli F. 1999 *Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico*, in «Stato e Mercato».
- Putnam R. D. 1993 *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Mondadori, Milano, n. 7.
- Fondazione Pol.i.s., 2009 *Il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'esperienza del Comune di Napoli*.
- Sardo, R. e Ciuffo, T. 2009 *Documento sull'uso e disuso dei beni i confiscati alla camorra nella Provincia di Caserta*.
- Trapani, M. 1991 *Confisca*, Roma, Enciclopedia giuridica Treccani.
- Vassalli, G. 1972 *Misure di prevenzione e diritto penale*, in Studi in onore di B. Petrocelli, volume III, Milano.
- . BLASI F.U., 1930 *Il reato di associazione per delinquere nel codice vigente e nel progetto del nuovo codice penale*, in *Giur. it.*,
- BARBETTA G.P., 1996 *Senza scopo di lucro. Dimensioni economiche, legislazione e politiche del settore nonprofit in Italia*, Il Mulino, Bologna
- BARBETTA G.P., CIMA S. e ZAMARO N., (a cura di), 2003 *Le istituzioni nonprofit in Italia. Dimensioni organizzative, economiche e sociali*, Il Mulino, Bologna,

- BARGI A., 1988 *L'accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione*, Jovene, Napoli,
- BORZAGA C. - ZANDONAI F., 2009 *L'impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni*, Donzelli Ed., Roma,
- BRICOLA F., 1975 *Forme di tutela "ante delictum" e profili costituzionali della prevenzione*, in *Le misure di prevenzione*, Giuffrè, Milano,
- CARACCIOLI I., , 1970 *I problemi generali delle misure di sicurezza*, Giuffrè, Milano
- CASSANO F., 1998 *Misure di prevenzione patrimoniale e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano,
- COLOZZI I. e BASSI A., 2003 *Da Terzo Settore a Imprese Sociali*, Carocci, Roma,
- CORSO G., 1979 *L'ordine pubblico*, Il Mulino, Bologna,
- CORSO P., 1986 *Profili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma*, in *La legge antimafia tre anni dopo*, a cura di G. Fiandaca e S. Costantino, Giuffrè, Milano.
- DE FRANCO R., 1965 *Riserva di legge e determinatezza delle previsioni di pericolosità sociale ex l. n. 1423/1956*, in *Riv.it. e proc.pen.*,
- DI GENNARO G., 2006 *I valori del terzo settore nelle due principali città del Mezzogiorno: una comparazione fra il privato sociale operante a Napoli e a Palermo*, in *La comunicazione del Terzo Settore nel Mezzogiorno*, Franco Angeli, Milano,
- ELIA L., 1962 *Libertà personale e misure di prevenzione*, Giuffrè, Milano,
- FERRAJOLI L., 2008 *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari,
- FIANDACA G., 1983 *Prime ipotesi applicative della confisca dei patrimoni mafiosi*, in *Foro it.*,
- FIANDACA G., 1994 *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig.disc.pen.*, Torino,
- IORE C., 1988 *Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica*, in *Studi storici*,
- FIorentin F., 2010 *Destinazione patrimoni, Prefetti senza più poteri*, in *Guida al diritto*,
- LA SPINA A., 2005 *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, Il Mulino, Bologna,
- MANGIONE A., 2001 *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Cedam, Padova,

- MARRA M., *Impresa sociale, innovazione e legalità*, in www.aislo.it.
- MARTONE L., 1996 *La difesa dell'ordine. Il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza*, in *Giustizia penale e ordine in Italia tra otto e novecento*, a cura di Luciano Martone, IUO, Napoli
- MEREU I., 1977 *Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia "liberale" (1852-1894)*, in *La costruzione sociale della devianza*, a cura di M. Ciacci e V. Gualandi, Bologna
- MONACO L., 1999 *Le risposte del sistema sanzionatorio ai fatti di criminalità organizzata*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinarie. Tra efficienza e garanzia*, a cura di Sergio Moccia, ESI, Napoli
- NICASTRO G., 2009 *Novità in tema di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione*, in *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di MAZZA L. e VIGANÒ F., Giappichelli, Torino
- NUVOLONE P., 1988 *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. del dir.*, vol. XXVI, 1976
- SARZANA C., 1988 *La legge c.d. Rognoni-La Torre*, in *La mafia oggi. Individuazione del fenomeno e sistemi di lotta*, a cura di G. Tinebra, Cedam, Padova,
- SBRICCOLI M., 1999 *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*
- TESSITORE G., 1984 *Spunti di riflessione sui rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione nella nuova legge antimafia*, in *Foro it.*,
- TESSITORE G., 1985 *Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia. Profili storici dall'Unità d'Italia al fascismo*, in *Nuovi quaderni del meridione*,
- TRAVAGLINI C., 2006 *Cooperativa sociale, impresa sociale, impresa di comunità*, in *Rivista della cooperazione*, n. 1
- TRONCONE P., 2001 *La legislazione penale dell'emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Stato liberale di diritto allo Stato democratico di diritto*, Jovene, Napoli
- VASSALLI G., 1972 *Misure di prevenzione e diritto penale*, in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, Giuffrè, Milano